

POLIZZA INCENDIO

All Risks

STIPULATA TRA

ALTAVITA-Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA

e

CIG _____

DECORRENZA **31.12.2024**

SCADENZA **31.12.2025**

POLIZZA N. _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione in relazione ai beni oggetto dell'Assicurazione stessa.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula la polizza cioè ALTAVITA- Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA, PADOVA - Piazzale Mazzini n. 14 - p.i. 00558060281.

SOCIETA'

l'impresa assicuratrice.

COMUNICAZIONI

Per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata (anche a mano), telex, fax, mail, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data d'invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

COSE ASSICURATE

I beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.

FABBRICATI

Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato o per le quali lo stesso abbia un interesse all'assicurazione, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate: centrale termica, box, cantine e simili anche in corpi separati, recinzioni anche in muratura, muri di contenimento, cancelli, attrezzature fisse e strutture quali tettoie, passaggi coperti e simili, parco giochi, purché realizzati nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, nonché impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori,

montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni e quant'altro considerato immobile per natura o per destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, *moquettes*, affreschi, mosaici e statue.

Possono comunque esistere e si intendono assicurati fabbricati di minore importanza con caratteristiche costruttive diverse anche con l'utilizzo di materiali combustibili.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

CONTENUTO

Complesso di beni mobili pertinenti l'esercizio dell'attività di ALTAVITA-IRA, Padova, in via esemplificativa e non esaustiva:

mobilio, arredi anche di pregio, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, macchinari e attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso aziendale, armadi di sicurezza, casseforti e simili, denaro, carte valori e titoli in genere, attrezzature in genere, pubblicazioni e stampati, merci, scorte materiali, derrate alimentari, e quanto altro non descritto ma rientrante nella definizione di cui sopra, comprese le cose e i preziosi di terzi.

Si intendono, inoltre, inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

DANNI MATERIALI

I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è stata prestata l'assicurazione.

DANNI CONSEGUENZIALI

I danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.

DANNI INDIRECTI

Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FENOMENO ELETTRICO

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sottoforma di fusioni, scoppio, abbruciamento, interruzione, ecc) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.

FRANCHIGIA

Quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOLAIO

E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORI

Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni oggetto di assicurazione.

TERRORISMO

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da singola persona) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, alla scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 – VALIDITA' DELLA COPERTURA – ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24 del giorno 31.12.2023 e terminano alle ore 24 del 31.12.2024 – con possibilità di prosecuzione della garanzia per 180 giorni, al fine di indire una gara.

ARTICOLO 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal suo verificarsi.

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorchè il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

Tutti i pagamenti di premio avverranno nel completo rispetto della normativa vigente, in merito alla tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 5 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia,

restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuite al solo Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 8 – DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso della Società la medesima entro 30 (trenta) giorni rimborserà la parte di premio relativa al rischio non corso, imposte escluse.

ARTICOLO 9 – ANTICIPATA RISOLUZIONE

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a 90 (novanta) giorni.

ARTICOLO 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ARTICOLO 11 – COASSICURAZIONE

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra altre Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello di Padova.

ARTICOLO 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 14 - SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere al Contraente/Assicurato, con cadenza semestrale, una informativa dei sinistri denunciati sin dalla data di decorrenza e con l'indicazione dello stato in cui si trova ogni pratica con l'importo dei sinistri liquidati.

ARTICOLO 15 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

ARTICOLO 16 – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLA NORMATIVA DI CAPITOLATO

Si intendono operanti solo le norme di capitolato.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA BROKER – se nominato -

Qualora il Contraente abbia affidato ad un broker, riconosciuto dall'assicuratore, la gestione della polizza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione economica verrà effettuata dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice.

Resta confermata l'efficacia liberatoria del pagamento così effettuato, ai sensi della normativa vigente.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

DESCRIZIONE DELLE PARTITE DA ASSICURARE

La presente polizza provvede alla copertura assicurativa INCENDIO e RISCHI ACCESSORI, di tutti gli immobili e relativi impianti, nonché dei diversi contenuti, ovunque ubicati (costruiti o in costruzione) variamente dislocati nell'ambito del territorio nazionale, beni in proprietà, disponibilità e/o uso a quest'ultimo per i fini ed attività istituzionali, ed i fabbricati di proprietà dati in usufrutto o in affitto ad altro Ente e/o locati dallo stesso Ente contraente.

a) FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI	€ 113.703,000,00.=
(massimo valore per unità immobiliare € 30.000.000,00)	
b) CONTENUTO e/o DEPOSITO, ovunque ubicati	€ 7.000.000,00.=
c) RICORSO TERZI / LOCATARI / LOCATORI	€
2.500.000,00.=	
d) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€
500.000,00.=	

Vedasi allegato "ELENCO IMMOBILI" relativo alla partita a)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza si assicura l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare quale risulta dagli atti ufficiali del Contraente, in quanto:

A) patrimonio immobiliare, ovvero i fabbricati

- di proprietà di Altavita-IRA, anche se in uso o possesso di terzi, consegnato o custodito da terzi;
- di proprietà di terzi, ma in detenzione, in possesso, in uso, in gestione, in amministrazione condominiale, in affitto e/o leasing, in custodia o consegna a Altavita-IRA;
- sono ivi compresi i beni immobili quali risultano dagli atti ufficiali dell'Istituto affidati alla sua gestione e di proprietà di Amministrazioni Comunali, Amministrazioni Statali, Fondazioni;
- sono altresì comprese le unità immobiliari comprese nei fabbricati cedute a terzi ma gestite da Altavita-IRA.

B) patrimonio mobiliare, ovvero il contenuto di AltaVita – IRA- ubicato in qualunque sede anche presso terzi.

RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, e dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti, satelliti e corpi celesti.
- c) Implosione.
- d) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili od oggetti in genere in moto, del muro del suono.

- e) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi, ma occupate o utilizzate dallo stesso.
- f) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, o da altri macchinari o meccanismi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, qualora il costruttore ne preveda l'obbligo.
- g) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- h) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.

In relazione ai danni materiali diretti arrecati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di fumo, gas, vapore a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza o per gli eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza è sempre operante la garanzia "ricerca del guasto".

- i) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o distruggere i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compreso il costo di smaltimento anche di rifiuti tossico/nocivi) e compreso le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione e conservazione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Verranno inoltre indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Cod. Civ.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari ad € 500.000,00, oltre al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Art. 3 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CONTENUTO

L'impresa risponde delle spese di rimozione, ricollocamento del contenuto, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4 - RICORSO TERZI - LOCATARI E LOCATORI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a euro **2.500.000,00.=**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi (compresi nella dizione anche i vicini o i locatari di locali o fabbricati) da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è considerato comunque terzo il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C..

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolga attività inerenti all'assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 5 - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del C.C., risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Art. 6 - FENOMENO ELETTRICO A P.R.A.

La Società risarcirà anche i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici e/o elettronici, compresi i quadri elettrici/elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per ciascun sinistro, somma superiore a Euro 150.000,00.

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. Lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
2. I danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

La presente garanzia si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza applicazione dell'art. 1907 C.C..

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

Art. 7 - ONORARI PERITI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dall'Assicurato, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza del 10% del sinistro indennizzabile a termini di polizza con un massimo di € 50.000,00.= per sinistro.

Art. 8 - ONORARIO ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellati per studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che l'Assicurato potrà nominare sin dall'accadimento del sinistro indennizzabile.

Relativamente alla presente garanzia, la Società risarcirà sino a € 50.000,00.= per sinistro

Art. 9 - ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesto dolo.

Art. 10 - ACQUA CONDOTTA

Sono compresi in garanzia i danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, condizionamento e simili, di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Inoltre si intendono comprese in garanzia le occlusioni di tubazioni o condutture e rottura accidentale di pluviali e di grondaie installati sia internamente che esternamente al fabbricato, nonché i guasti o rotture di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia degli impianti automatici di estinzione che dei locali protetti.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

Art. 11 - SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO

La Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per la ricerca del guasto o rottura e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata col massimo risarcimento per sinistro di € 50.000,00 e per anno assicurativo di Euro 100.000,00=

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

Art. 12 – ROTTURA TUBAZIONI GAS

La Società si obbliga a rimborsare le spese per la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice; sono comprese le spese sostenute per: riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate.

La presente garanzia è prestata col massimo risarcimento per sinistro di € 10.000,00 e per anno assicurativo di Euro 25.000,00=

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 1.500,00.

Art. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI

Dopo 60 gg. dalla data di denuncia di sinistro, l'Assicurato ha facoltà di richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'indennizzo presumibile in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=. La Società si impegna a pagare tale anticipo entro 60 gg. dalla richiesta.

Art. 14 - AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

Art. 15 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 16 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

Per i danni derivanti dagli eventi assicurati, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

Art. 17 - DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti o deterioramenti subiti dalle cose assicurate con le partite tutte a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione;
- colaggio o fuoriuscita di fluidi;

purchè tali circostanze siano conseguenza di eventi garantiti, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione incendio. In caso di sinistro l'indennizzo relativo alla presente garanzia verrà calcolato, partita per partita, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio.

Si precisa, inoltre, che saranno comunque risarcibili i danni diretti e materiali provocati dall'Incendio e da altri eventi per i quali sia prestata garanzia complementare (fulmine - esplosione - scoppio etc.) semprechè, non ricorrano altre esclusioni previste dalla polizza. Inoltre, la Società risarcisce i danni causati da fumi, gas, o vapori sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate nell'ambito del singolo rischio.

Art. 18 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE 15%

Si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, rispetto alla somma assicurata, semprechè tale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 15% della somma assicurata. Se invece il limite del 15% di cui sopra risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza del predetto 15%.

Art. 19 - DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DI CUI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali o con le quali l'assicurato deve

rispondere a norma di Legge, fatta salva l'eventuale possibilità, nei casi suddetti e nei confronti di tali persone, di avvalersi del diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 20 - ESPLOSIONE E SCOPPIO ANCHE ESTERNO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

Art. 21- EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati, le recinzioni, i cancelli, le pavimentazioni all'aperto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, vento, cose trascinate, grandine, nubifragi, tromba d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, nonché i danni da urto di cose trasportate, trascinate, sollevate o crollate per effetto di uno o più eventi per i quali è prestata la polizza.
- 2) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, tende, antenne, insegne;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 70% del valore del singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto.
- b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 2.500,00.

Art. 22 – FABBRICATI APERTI AI LATI

Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Eventi Atmosferici, sono compresi in garanzia fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti e quanto in essi contenuto, escluso il semplice bagnamento.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 2.000,00.

Art. 23 - INCENDIO CAUSATO DA TROMBE D'ARIA ED URAGANI

Con riferimento alle garanzie Incendio ed Eventi atmosferici, qualora in conseguenza di questi ultimi abbia a svilupparsi Incendio alle cose assicurate, la Società indennizzerà i danni materiali non applicando scoperti e limiti di indennizzo previsti per gli eventi atmosferici.

Art. 24 - GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla "Grandine" ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte dei fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 150.000,00 per sinistro e Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 1.500,00.

Art. 25 – EFFETTI ED INDUMENTI DEL PERSONALE

Si precisa che sono compresi in garanzia gli enti in oggetto ed il loro valore è compreso in garanzia con un massimo risarcimento di € 10.000,00.

Art. 26 - EVENTI SOCIO POLITICI

La società indennizza:

- a) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- c) si conviene tra le parti contraenti che, ove la Compagnia intendesse recedere dalla garanzia Eventi socio-politici, il preavviso dovrà essere di almeno 60 giorni ed in tal caso l'Ente a sua volta potrà recedere, sotto la medesima data, da una o tutte le polizze formanti oggetto di gara.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 70% della somma assicurata per ciascun fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 2.500,00.

Art. 27 - TERRORISMO

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo, la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto - da conteggiarsi sulla base del 5% dello stesso premio- relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente a questa garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di € 5.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Eventuali danni saranno risarciti con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 2.500,00.

Art. 28 – DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, causati dalla rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
- b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione dei liquidi
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

Eventuali danni saranno risarciti con una franchigia a carico dell'Assicurato di 500,00 euro.

Art. 29 – SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricati e loro contenuto.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- d) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- 1) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di 5.000,00 Euro ed il massimo di 50.000,00 Euro;
- 2) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, importo superiore al 30% del capitale assicurato riferito al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto e, comunque, con il limite di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 30 – FURTO DI FISSI ED INFISSI, GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Garanzia già presente su polizza Furto.

Art. 31 - INDENNIZZO SEPARATO PARTITA PER PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato il pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati, a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 32 – MAGGIORI COSTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardano, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture;
- stati di guerra.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Azienda assicurata vengano a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro di un importo pari ad € 1.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore ad € 100.000,00.

Art. 33 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 34 - PERDITA PIGIONI

L'impresa indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, locati od abitati dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati, a seguito di eventi garantiti, per il periodo necessario al loro ripristino. I locali usufruiti dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Tale estensione di garanzia viene prestata per un massimo di 12 mesi e per un massimo risarcimento pari al 15% della somma assicurata riferibile al fabbricato colpito dal sinistro.

Art. 35 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art. 36 - PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da Incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l'incendio o altri eventi previsti dalla presente polizza.

Art. 37 - PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 38 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori dei beni di cui alle partite a) e b) di proprietà o goduti in locazione.

Art. 39 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI

L'impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare i vetri e/o le lastre, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani del fabbricato – esclusi i lucernari – distrutte o danneggiate a seguito di rottura degli stessi per cause accidentali.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 25.000,00, con un massimo di Euro 5.000,00 per lastra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 200,00.

Art. 40 - UNIVERSALITÀ ENTI ASSICURATI

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "contenuto".

Art. 41 - VALORE A NUOVO

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

5) il pagamento del supplemento d'indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.

Art. 42 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita Scheda limiti di indennizzo, sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si collega l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 43 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

a) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

b) Denaro e valori custoditi in cassaforte

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice Civile.

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 44 - CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Eventuali danni saranno risarciti con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% e con il minimo di euro 5.000,00.

Art. 45 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 38 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- Mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- Leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazioni dei fabbricati;

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, sotto la voce "Opere di fondazione" riportati nella "Scheda limiti di indennizzo/franchigie e/o scoperti" della presente polizza, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale.

Art. 46 - VICINANZE E CONTIGUITÀ PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dal fabbricato assicurato, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 47 - CHIUSA ISTRUTTORIA

Premesso che l'assicurato è un Ente Pubblico, si conviene fra le parti quanto segue: ove l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, dai quali risulta l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusura istruttoria se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza.

L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusura istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

Art. 48 – DIFFERENCE IN CONDITIONS

Premesso che l'assicurato ha alloggi in condomini gestiti da amministratori terzi, si conviene fra le parti che, in presenza di polizze globali fabbricati e simili stipulate privatamente ed operanti sui fabbricati suddetti:

- in caso di operatività delle garanzie delle altre polizze, ma di insufficienza del capitale assicurato con le stesse, la presente assicurazione ha funzione integrativa della suddetta insufficienza. L'indennizzo a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art. 1910 del Codice Civile;
- in caso di operatività delle garanzie previste dalla presente polizza ma non prestate in toto o in parte dalle altre polizze, la presente assicurazione è operante fino alla concorrenza della somma assicurata.

L'identificazione degli immobili è indicata nel prospetto allegato.

GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 1 - ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- c) causati da fuoriuscita di acqua dai canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- d) indiretti, o di inattività di qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) ad enti e/o cose poste all'aperto;

Art. 2 - GELO

La Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, sempre che l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per la presente garanzia è altresì operante l'art. 11: "Spese di ricerca e ripristino del guasto".

Art. 3 - GHIACCIO E NEVE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) ghiaccio, grandine, conseguenti al crollo totale o parziale o alle lesioni dei fabbricati, compresi i danni subiti dai fabbricati stessi;
- b) dalla caduta oggetti, strutture o loro parti, nonché da alberi e/o da rami causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio e grandine;

c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve - nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

Art. 4 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali. Sono inoltre garantiti i danni alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali sia causato da insufficiente capacità di smaltimenti di questi ultimi in occasione di precipitazioni eccezionali.

Art. 5 - RIGURGITO FOGNATURE

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati dal rigurgito di fognature e/o acque di scarico.

Art. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE

Relativamente alle garanzie aggiuntive sotto riportate la Società sarà tenuta a pagare, a titolo di indennizzo sino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e con il limite massimo di € 150.000,00 per periodo assicurativo, previa detrazione della franchigia di € 1.500,00 per evento.

- acqua piovana
- ghiaccio e neve
- gelo
- intasamento gronde e pluviali
- rigurgito di fognature

Nel caso in cui lo stesso evento interessi contemporaneamente due o più delle garanzie sopra indicate, verrà applicata un'unica franchigia.

ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati da:

- 1) Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni.
- 2) Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 3) Dolo del contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
- 4) Danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza.
- 5) Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”.
- 6) Alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
- 7) Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- 8) Maremoto ed eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- a) Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate.
- b) Boschi, alberi, coltivazioni in genere.
- c) Veicoli iscritti al P.R.A.

GESTIONE SINISTRI

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 90 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro.

Si conviene che, in caso di dubbia interpretazione di clausole o norme contrattuali, verrà assunta l'interpretazione più favorevole ed estensiva per il Contraente/Assicurato (su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione).

ARTICOLO 2 – ESAGERAZIONE DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione dei mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questo incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti;

b) fra due periti nominati uno della Società ed uno del Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle

parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella giurisdizione ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quello del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto nelle spese peritali della presente polizza.

ARTICOLO 4 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esattezza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stime ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligati per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto

possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Nelle somme da liquidare a titolo di indennizzo per i costi sostenuti per manodopera e trasporti si dovrà considerare che le attività di ricerca guasti, riparazioni, sostituzioni ecc., potranno essere svolte anche da personale dipendente di AltaVita-IRA.

AltaVita-IRA documenterà le spese effettivamente sostenute.

La Società

il Contraente

Padova,

Scheda limiti di indennizzo / franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Franchigia e/o scoperti
Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00, oltre al 10% dell' indennizzo pagabile a termini di polizza	nessuno
Ricorso Terzi – Locatari - Locatori	€ 2.500.000,00 per sinistro	nessuno
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro	franchigia € 500,00 per sinistro
Onorario Periti	10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, con un massimo di € 50.000,00 per sinistro	nessuno
Onorario Architetti, Ingegneri e Consulenti	€ 50.000,00 per sinistro	nessuno
Acqua condotta		franchigia € 500,00 per sinistro
Spese di ricerca e ripristino	€ 50.000,00 per sinistro, con un massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo	franchigia € 500,00 per sinistro
Rottura tubazioni gas	€ 10.000,00 per sinistro, con un massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo	franchigia € 500,00 per sinistro
Eventi Atmosferici	70% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto	scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro
Grandine	€ 150.000,00 per sinistro, con un massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo	scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Eventi Socio Politici e Terrorismo	70% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto	scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro
Sovraccarico neve	30% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto con il limite di	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00

	euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Perdita Pigioni	15% della somma assicurata riferita al singolo fabbricato colpito da sinistro	Nessuno
Rottura Lastre e Cristalli	€ 25.000,00 per sinistro, con un massimo di € 5.000,00 per lastra	franchigia € 200,00 per sinistro
Urto Veicoli		€ 500,00 per sinistro
Opere di Fondazione	€ 50.000,00 per sinistro	franchigia € 1.000,00 per sinistro
Acqua piovana, ghiaccio, neve, gelo, intasamento gronde, pluviali e rigurgito di fognature	€ 50.000,00 per sinistro, con il limite massimo di € 150.000,00 per periodo assicurativo	franchigia € 1.500,00 per sinistro. Nel caso in cui lo stesso evento interessi contemporaneamente due o più garanzie indicate, verrà applicata un'unica franchigia
Differenziale storico-artistico	€ 50.000,00 per sinistro, con il limite massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo	nessuno
Cedimento , franamento, smottamento del terreno	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro

La Società

Il Contraente

Padova,

IL SEGRETARIO DIRETTORE GEN.LE
(Dott.ssa Adelaide Biondaro)